

CONVENZIONE

per la gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale per i Comuni dell’Ambito territoriale Treviso 2 – Nord

tra

la **PROVINCIA di TREVISO**, c.f., rappresentata da Leonardo Muraro nella sua qualità di Presidente, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della stessa Provincia, in esecuzione della deliberazione di Consiglio provinciale n. del, esecutiva ai sensi di legge,

e

i seguenti COMUNI dell’Ambito Treviso 2 - Nord:

COMUNE di, c.f., rappresentato da nella sua qualità di Sindaco/delegato, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di, (omissis)

Nel prosieguo della presente convenzione, la Provincia di Treviso sarà indicata anche come “Provincia”, i Comuni sopra elencati anche come “Comuni”, e la Provincia e i Comuni insieme come “Parti”.

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ha stabilito norme comuni per il mercato interno del gas e, in particolare, agli articoli 14 e 15, ha previsto disposizioni sull'attività di distribuzione del gas e sul regime di transizione;

- la legge 23 agosto 2004, n. 239, ha posto le basi per il riordino del settore energetico, al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera c), ha previsto che le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, relativo ad interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, all'articolo 46-bis, comma 1, ha stabilito che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, devono essere individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento di detto servizio, previsto dall'articolo 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 164 del 2000, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
- il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, ha determinato gli ambiti

territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;

- il decreto 18 ottobre 2011, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011, n. 252 S.O., ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun Ambito territoriale minimo, tra cui i n. 72 Comuni facenti parte dell'Ambito Treviso 2 – Nord;
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, recante il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del DL 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in vigore dall'11 febbraio 2012, prevede termini e modalità per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- il suddetto decreto interministeriale n. 226 del 2011, ha stabilito che l'amministrazione con funzione di Stazione appaltante debba essere, nel caso in cui il Comune Capoluogo di Provincia non sia presente nell'Ambito, un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'Ambito, al fine di favorire il processo di aggregazione degli enti locali appartenenti all'Ambito;

- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia” e per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas..., all'art. 1, comma 16, ha parzialmente novellato l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 164/2000 e imposto ai Comuni concedenti nuovi adempimenti procedurali, tra cui l'obbligo di trasmettere il V.I.R. all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), per una verifica, qualora lo stesso risulti maggiore del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località, ciò prima della pubblicazione del bando di gara. La Stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel (successivo) bando di gara;
- il suddetto decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha stabilito inoltre, all'art. 1, comma 16, quater, che “al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel

caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- la maggioranza dei Comuni dell’Ambito territoriale Treviso 2 – Nord, con apposite deliberazioni della giunta comunale, nei mesi da marzo a maggio 2014, ha individuato nella Provincia di Treviso la Stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la Provincia di Treviso ha assunto la funzione di Stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas naturale per i Comuni compresi nell'Ambito Treviso 2 – Nord, giusta deliberazione di Giunta Provinciale n. 185 del 5 maggio 2014, prot. 45791, trasmessa a tutti i Comuni compresi nell'Ambito;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. L'oggetto della presente convenzione è la regolamentazione pattizia dello svolgimento, in modo coordinato e in forma associata, delle attività propedeutiche, strumentali e conseguenti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale Treviso 2 - Nord, con la finalità di meglio addivenire ad un affidamento congiunto del servizio in detto Ambito.

Articolo 3

(Delega di funzioni)

1. I Comuni delegano la Provincia a svolgere, oltre che le funzioni di

Stazione appaltante, come da deliberazioni di Giunta Comunale già ad oggi adottate, le altre funzioni di cui all'articolo 4, e quelle di cui all'articolo 9.

Articolo 4

(Obblighi della Provincia)

1. La Provincia di Treviso, con la sottoscrizione della presente convenzione, oltre al compito di Stazione appaltante, già conseguito a seguito delle suddette deliberazioni di Giunta Comunale, si impegna a gestire anche le seguenti ulteriori attività.

2. Ai fini del comma 1, la Provincia si fa carico di acquisire dai gestori uscenti, per conto dei singoli Comuni concedenti, che non vi abbiano ancora provveduto, i dati previsti dall'art. 4 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Il valore da riconoscere al gestore uscente sarà assunto dalla Provincia quale "concordato fra le parti", qualora sia stato deliberato dal Comune in accordo con il gestore uscente e la relativa deliberazione sia stata notificata al gestore stesso. I Comuni mantengono la legittimazione esclusiva rispetto alla definitiva determinazione delle valorizzazioni degli impianti con i gestori uscenti. Del pari compete esclusivamente ai Comuni la trasmissione, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del V.I.R. per una valutazione, qualora lo stesso risulti maggiore del 10 % del valore delle immobilizzazioni nette di località, nel rispetto, ove possibile, del termine di 12 mesi prima della pubblicazione del bando di gara.

4. La Provincia, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, e dopo eventuali intese da acquisire con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, della presente convenzione, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, e comunica, entro sessanta giorni (60 gg) dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.

5. Rispetto ai Comuni che non siano già addivenuti ad un'intesa sulla valorizzazione degli impianti, su richiesta di questi ultimi, la Provincia, direttamente o con l'apporto di qualificati professionisti esterni, fornirà supporto e/o assistenza nelle trattative, fermo restando che la definitiva approvazione dei valori resterà in capo ai singoli Comuni interessati, trovando applicazione il precedente comma 3. Permanendo l'inerzia, pur dopo l'offerta di supporto e/o assistenza nelle trattative, la Provincia provvederà in sostituzione dei Comuni inadempienti.

6. Nei casi di mancato accordo, ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 16, del D.M. 226/2011) sarà onere del Comune comunicare alla Provincia la valorizzazione da indicare nel bando come stima dell'ente locale. In tale ipotesi la Provincia convoca la conferenza di servizio di cui all'art. 8, comma 2, per la definizione del valore di riferimento da porre nel bando ai sensi del medesimo comma 16 dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 226/2011, nonché per la definizione dei documenti di cui al successivo comma 7. Gli eventuali contenziosi concernenti l'entità della valorizzazione degli impianti restano di esclusiva pertinenza del/dei Comune/i interessato/i. La Provincia, sul punto, è esclusa da ogni responsabilità e/o onere.

7. La Provincia, quale Stazione appaltante, provvederà alla preparazione del bando di gara e del disciplinare di gara, sottoporrà i documenti di gara, come predisposti, all'approvazione dell'Assemblea dei Comuni e all'esame dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, almeno tre mesi prima della scadenza del termine per la gara, terrà conto delle osservazioni dell'Autorità, pubblicherà il bando e i documenti di gara, procederà con lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara e curerà lo svolgimento di tutte le altre incombenze relative al proprio ruolo di stazione appaltante.

8. La Provincia, al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete da allegare al bando di gara, predisporrà le linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nei vari Comuni, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa.

9. La Provincia, inoltre, si farà carico della gestione dell'eventuale contenzioso inerente gli atti di gara.

Articolo 5

(Obblighi dei Comuni)

1. I Comuni si impegnano a svolgere, nei termini indicati al successivo comma 3, i seguenti adempimenti:

a) indicare alla Provincia, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la

Provincia stessa per tutto quanto necessario alla preparazione dei documenti di cui all'art. 4;

b) indicare alla Provincia i recapiti di riferimento (pec, e-mail, fax) per l'invio di comunicazioni, dati ed informazioni, nonché per la trasmissione delle convocazioni delle conferenze di servizio di cui all'art. 8, comma 3;

c) fornire alla Provincia informazioni, dati e documenti, in loro possesso, ivi comprese le eventuali stime già predisposte e gli accordi perfezionati sul valore del rimborso al gestore uscente, sottoposti alle osservazioni dell'Autorità, qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località, e le indicazioni per la preparazione del programma degli interventi di sviluppo, potenziamento e manutenzione delle reti sul territorio comunale, ai fini di consentire gli adempimenti della stessa Provincia di cui alla presente convenzione;

d) prestare alla Provincia, in caso di contenzioso in sede di gara, assistenza per la parte di competenza (ad esempio, fornendo documenti, chiarimenti, osservazioni, ecc..).

2. Ciascun Comune si impegna a collaborare con la Provincia nella fase dei sopralluoghi dei concorrenti partecipanti alla gara e nella stesura delle risposte ai chiarimenti eventualmente richiesti dagli stessi concorrenti, per le informazioni in possesso del Comune, nei termini e con le modalità compatibili con lo svolgimento di dette attività.

3. I Comuni si impegnano ad eseguire gli adempimenti di cui al

presente articolo nei seguenti termini:

i. entro quindici (15) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per l'indicazione del referente di cui al comma 1, lettera a);

ii. entro sei (6) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per la fornitura della documentazione di cui al comma 1, lett. c);

iii. entro tre (3) giorni dalla richiesta della Provincia, per la fornitura dei dati e delle informazioni necessarie a quanto previsto alla lettera d).

4. I Comuni si impegnano ad integrare o rettificare l'eventuale documentazione di cui al comma 1, lettera c), entro quindici giorni dalla richiesta della Provincia.

Articolo 6

(Comuni con nuove concessioni in essere)

1. Le Parti prendono atto che nessun Comune ha stipulato nuove concessioni, in seguito a gara espletata entro il 29 giugno 2011, come consentito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011, per la gestione del servizio di distribuzione del gas.

Articolo 7

(Modalità operative per la gara)

1. La Provincia espletterà la procedura di gara, ad evidenza pubblica, secondo le modalità e i criteri previsti dal richiamato decreto interministeriale n. 226 del 2011 e dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico cui integralmente le Parti

rinviano.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia trasmette all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) il bando, il relativo allegato (recante i documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui all'articolo 9, comma 3, del DM n. 226/2011) e il disciplinare tipo, con eventuale nota giustificativa degli scostamenti e dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, tre mesi prima dello scadere del termine ultimo per la pubblicazione.

3. La Provincia procede alla pubblicazione del bando di gara non prima di trenta giorni dal ricevimento della risposta dell'AEEGSI alla comunicazione di cui al comma 2.

4. In tale termine di trenta giorni, al fine di tener conto e valutare le eventuali osservazioni che l'AEEGSI avesse a formulare sugli atti di gara, la Provincia convoca, anche in via di urgenza, la conferenza di servizio di cui all'art. 8, comma 2.

Articolo 8

(Rapporti tra Enti)

1. La Provincia provvederà ad informare periodicamente i Comuni dell'Ambito Treviso 2 – Nord in merito all'attività svolta in qualità di Stazione appaltante, a mezzo di report periodici, pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Provincia.

2. La Provincia indice, anche avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, apposite conferenze di servizio con i Comuni ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di:

- a) concertare quanto previsto all'art. 4, commi 6 e 8;
- b) approvare definitivamente il bando di gara, il relativo allegato (recante i documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui all'articolo 9, comma 3, del DM n. 226/2011) e il disciplinare tipo;
- c) assumere eventuali ulteriori decisioni in ordine agli adempimenti di cui alla presente convenzione, oppure concernenti gli atti o la procedura di gara, con particolare riguardo ai contenziosi che dovessero sorgere rispetto a questi ultimi;
- d) discutere ed approvare i maggiori oneri, eccedenti il limite di € 120.000,00 di cui all'art. 12, comma 1, che dovessero rendersi eventualmente necessari;
- e) acquisire il parere dei Comuni su specifici aspetti, in tutti i casi in cui la Provincia ritenga necessario detto esplicito pronunciamento.

Le modalità di convocazione, di deliberazione e di legittimazione dei partecipanti, sono disciplinate ai sensi dei successivi commi 3, 4, 5 e 6.

3. La Provincia provvederà alla convocazione con comunicazione a mezzo pec, o fax, o e-mail facendo riferimento ai recapiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b.

4. La conferenza è validamente convocata con la presenza di almeno 37 Comuni aderenti all'Ambito e le decisioni della conferenza medesima sono prese e divengono vincolanti per le Parti con il criterio della maggioranza dei punti di riconsegna, da riferire ai presenti alla singola riunione.

5. Rispetto alla determinazione del numero dei punti di riconsegna di ciascun Comune si fa riferimento esclusivo al dato al 31/12/2012, come rinvenibile nel sito web del Ministero dello sviluppo economico (<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti>).

6. Alle conferenze di servizio possono partecipare i referenti tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e/o altri soggetti incaricati dai singoli Enti e/o interessati rispetto alla tematica in discussione. Il diritto di voto, tuttavia, è attribuito solo ai Sindaci, o ai soggetti da questi espressamente delegati con atto scritto.

Articolo 9

(Funzioni di controparte del contratto di servizio)

1. La Provincia svolge anche le funzioni di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, del richiamato decreto interministeriale n. 226 del 2011.

2. Ai fini di cui al comma 1, per coadiuvare la Provincia nella funzione di vigilanza e controllo, sarà costituito, con apposito provvedimento, su indicazione dei Comuni partecipanti, un comitato di monitoraggio, formato da un massimo di 15 membri. Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità, come previsto dall'articolo 30 dello schema di contratto di servizio, approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.

3. Il Comitato di monitoraggio è presieduto dal referente tecnico della Provincia. Gli altri componenti durano in carica tre anni, eventualmente

rinnovabili.

4. Il numero dei componenti del Comitato di monitoraggio, le modalità di individuazione degli stessi e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Sindaci prima della stipula del contratto di servizio con il nuovo gestore.

Articolo 10

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata sino alla scadenza del contratto concluso col gestore aggiudicatario, di cui allo schema tipo approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 11

(Divieto di recesso)

1. Le Parti danno atto che la presente convenzione trova fondamento in disposizioni di legge e di regolamento, da ottemperare con tempestività e che, pertanto, non è consentito il recesso nel corso di vigenza della convenzione.

Articolo 12

(Rapporti finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Provincia in qualità di Stazione appaltante, le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 407/2012/R/gas, dell'importo di euro 120.000,00 è attribuito direttamente alla Provincia e sarà destinato alla

copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara.

2. Qualora gli oneri relativi, comprensivi delle spese per eventuali contenziosi concernenti gli atti e/o la procedura di gara, come approvati dalla conferenza di servizio ai sensi della lett. d) dell'art. 8, comma 2, siano superiori al limite di cui al comma precedente, ciascun Comune si obbliga a rimborsare la differenza alla Provincia in base al criterio di proporzione dato dal numero dei punti di riconsegna di cui al comma 5 dell'art. 8.

3. Le Parti concordano che l'ulteriore corrispettivo una-tantum previsto dalla citata deliberazione dell'AEEGSI n. 407/2012/R/gas e pari ad euro 480.000,00, sarà destinato alla compensazione forfettaria delle spese direttamente sostenute dai Comuni per la valutazione degli impianti e per gli eventuali ulteriori oneri connessi alle attività propedeutiche alla gara. Gli importi di competenza dei singoli Comuni sono determinati utilizzando la tabella che segue:

somma a disposizione euro	480.000
numero Comuni Atem	72
quota fissa euro / Comune	2.000
totale quota fissa euro	144.000
somma variabile residua a disposizione euro	336.000
totale numero utenze Ambito (PDR), al 31.12.2012	159.894
valore unitario per utenza euro / PDR	2,10
numero utenze del Comune considerato al 31.12.2012	...

totale quota variabile per il Comune considerato euro	...
rimborso forfettario al singolo Comune (quota fissa + quota variabile) euro	...

4. Per i Comuni che non dispongano di un accordo sulla valorizzazione e che intendono avvalersi del supporto e/o dell'assistenza della Provincia per la conduzione delle trattative ai sensi del comma 5 dell'art. 4 o per i Comuni immotivatamente inerti, in deroga a quanto previsto al comma 3, si stabilisce che la quota parte relativa ai predetti Comuni è attribuita direttamente alla Provincia.

5. Eventuali differenze rispetto ai costi effettivi sostenuti dalla Provincia per le attività di cui al precedente comma 4, saranno regolate in intese ad hoc tra i Comuni interessati e la Provincia medesima.

Articolo 13

(Forma della convenzione)

1. Il presente Atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Articolo 14

(Successione dei rapporti regolati dalla convenzione)

1. La Provincia e i Comuni prendono atto che, nel caso di soppressione dell'Ente Provincia, le funzioni ed i compiti delegati dai Comuni con la presente convenzione, saranno assunti dall'Ente che succederà nei rapporti e nelle obbligazioni della stessa Provincia.

Articolo 15

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del D.Lgs n. 267 del 2000, del D.Lgs n. 163 del 2006 recante il codice dei contratti pubblici, alle specifiche normative settoriali in materia di gas, incluse le deliberazioni e gli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle rimanenti norme che saranno emanate in materia.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

Letta, approvata e sottoscritta (digitalmente).

La Provincia di Treviso

Il Comune di

Il Comune di

Il Comune di